

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola.

Relazione illustrativa

Onorevoli Colleghi! –Nel nostro ordinamento vige ancora una disposizione risalente addirittura al Regno d'Italia (articolo 142 del regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592), che vieta di frequentare, contemporaneamente, più di un corso di laurea nell'ambito degli Atenei italiani.

Si rende necessario il superamento di tale divieto. Infatti, mai come oggi, è necessaria una interdisciplinarietà del sapere per creare figure professionali che meglio rispondano alla variabilità e complessità del mondo del lavoro.

Pertanto, con la presente proposta di legge, al fine di garantire una scelta sempre più ampia dei percorsi universitari e allineare l'offerta formativa per gli studenti italiani a quella dei colleghi europei, si dispone la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi di laurea o di diploma mediante l'abrogazione del predetto comma 2 dell'articolo 142, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale attualmente prevede che *“Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”*.

La proposta di legge non solo è conforme ma è espressione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dagli articoli 3 e 9 della Costituzione, che rispettivamente citano: *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*, *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*.

Tale proposta è altresì in armonia con la facoltà concessa alla maggior parte degli studenti europei di potersi immatricolare contemporaneamente a più di un corso di studio in molteplici università europee, superando, di fatto, l'attuale disallineamento dei diritti per tutti quegli studenti, italiani ed europei, che frequentano università ed istituti italiani.

Inoltre, l'intervento normativo si colloca in conformità a quanto manifestato dal comunicato di Bucarest del 2012, pronunciato dai ministri responsabili dell'Istruzione superiore nei 47 paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (*European Higher Education Area - Ehea*), in merito al consolidamento delle politiche sull'istruzione superiore, che recita: *“Incoraggiamo le istituzioni di istruzione superiore a sviluppare ulteriormente i corsi di studio e i titoli congiunti in quanto espressione di una visione più ampia dello Spazio europeo dell'istruzione superiore”*.

Sull'abrogazione del divieto *de qua* si è espresso positivamente all'unanimità il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari con la mozione di cui all'adunanza n. 13 del 7 e 8 maggio 2015 avente ad oggetto *“Mozione riguardante il divieto di iscrizione contemporanea a diversi corsi di laurea o di diploma”*.

Il superamento di detto limite normativo consentirebbe il superamento della logica della specializzazione in un unico settore, ed offrirebbe la possibilità agli studenti, come avviene in altre nazioni, di rendere più flessibile la propria formazione e di sviluppare una proficua interdisciplinarietà del sapere.

Come è noto, attualmente, l'unica possibilità per gli studenti italiani di conseguire il cosiddetto *double degree* è quella offerta dalle università italiane che hanno stipulato specifici accordi con atenei stranieri. In questo modo, infatti, le università italiane permettono ai propri studenti di conseguire un titolo riconosciuto sia in Italia che nel Paese estero in cui ha sede l'università con la quale è stato siglato l'accordo.

Proprio in virtù del successo di tali esperienze, è ormai arrivato il momento che il nostro sistema universitario compia un ulteriore passo nel senso dell'ampliamento dell'offerta formativa, consentendo ai nostri studenti di frequentare, contestualmente, corsi di laurea diversi così da realizzare percorsi misti di formazione, quale, per fare solo un esempio, quello delle lauree in Medicina ed in Ingegneria biomedica.

Cancellare il divieto contenuto nell'articolo 142 consentirebbe non solo agli studenti di seguire più di un corso universitario in contemporanea ma anche agli atenei di "fare squadra" allargando la loro offerta formativa.

Infatti, eliminare il divieto di iscriversi a due corsi di laurea consentirebbe alle università di sfruttare sinergie con altre realtà di eccellenza senza duplicare l'offerta formativa, per esempio negli ambiti dell'ingegneria, della medicina ma anche design, architettura e food. Difatti, il cuore pulsante del cosiddetto *Made in Italy*.

Il superamento di detto divieto permetterebbe la creazione di figure professionali funzionali alle nuove frontiere della ricerca e che meglio rispondano alla variabilità e complessità del mondo del lavoro. Un esempio concreto è rappresentato dalle lauree in medicina e chirurgia e in ingegneria biomedica che già attualmente offrono molti aspetti in comune ma che tuttavia non raggiungono l'80% di sovrapposizione di crediti formativi e dei settori scientifici disciplinari richiesti per avviare un corso interclasse.

Tale proposta rappresenta una semplificazione importante con effetti di miglioramento sulla formazione degli studenti universitari tenendo conto dell'attuale tendenza del mondo del lavoro alla interdisciplinarietà dei saperi. A tale riguardo, è utile citare ad esempio l'interazione tra le scienze umane e le scienze tecnologiche.

A tale fine la presente proposta di legge, all'articolo 1, abroga il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933 e all'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1

(Disposizione in materia di iscrizione a corsi universitari)

1. L'articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.